

TRIBUNALE DI TERAMO

Prot. n. 2599/11-A/24

Teramo, 10 novembre 2011

OGGETTO: Avvio Processo Civile Telematico.

Al signor Presidente del Consiglio Ordine Avvocati di

T E R A M O

E,p.c. Ai Direttori Amministrativi del Settore Civile

LORO SEDI

“ Ai Funzionari Giudiziari del Settore Civile

LORO SEDI

Atteso l'imminente avvio dei servizi PCT a valore legale nel circondario preme all'ufficio, nell'ambito dei rapporti di stretta collaborazione che hanno consentito il raggiungimento di questo importantissimo risultato, comunicare alcuni risvolti che l'innovazione comporterà nel servizio delle cancellerie.

Si vuole, innanzi tutto, richiamare l'attenzione sulla circostanza che i depositi telematici sono immediatamente consultabili dalle parti del processo indipendentemente dalla scadenza dei termini assegnati.

Quanto sopra in stretta applicazione dell'art. 76 disp. att. c.p.c. che disciplina la visibilità ed accessibilità degli atti processuali depositati a fascicolo e delle norme regolamentari in materia di tenuta del fascicolo informatico dettate dal D.M. 21/2/2011 e dalle specifiche tecniche di cui al provvedimento DGSIA del 18/7/2011 (che prevedono, tra l'altro, l'accesso con sistemi informatici ai documenti elettronici prodotti dalle parti e l'inserimento da parte della cancelleria di copie informatiche di atti e documenti prodotti in formato non elettronico)

Per tale ragione ed anche per non creare una illegittima disparità di trattamento (illegittima in quanto non suffragata da alcuna norma di legge o regolamentare) fra i depositi che avverranno telematicamente e quelli che


proseguiranno in maniera tradizionale, la cancelleria non assicurerà più la riservatezza degli atti depositati dalle parti fino alla scadenza assegnata e provvederà all'inserimento nel fascicolo ed alla consegna alle parti delle copie depositate (attuata con la collaborazione dell'Ordine attraverso l'inserimento nelle cassette personali dei singoli professionisti) immediatamente dopo l'avvenuto deposito.

L'applicazione della complessiva disciplina che risulta dalle norme richiamate impone all'ufficio di provvedere alla riscossione dei diritti di cancelleria previsti per le copie degli atti qualora una parte faccia richiesta di avere copia cartacea degli atti depositati da altra parte in formato elettronico invece di accedervi con gli strumenti informatici di cui all'art. 6 del citato regolamento (PolisWeb).

Da ultimo si precisa che dovendo l'ufficio provvedere all'estrazione di copia informatica degli atti depositati in forma cartacea, sarebbe di grande utilità che una copia di questi (p. e. quella destinata all'ufficio) sia depositata priva di spille di cucitura o fascette adesive di rilegatura.

Si prega di dare la massima diffusione a quanto sopra rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordialità.



Il Dirigente Amministrativo
(dott. Gaetano Mazza)